

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.

Assicurazione di Tutela Legale

“TUTELA FAMIGLIA”

ED. 1/TFAP

SET INFORMATIVO

Il presente set informativo contiene:

1. **DIP DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
2. **DIP AGGIUNTIVO DANNI** - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
3. **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, comprensive di glossario.**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA – Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**Che tipo di assicurazione è?**

Polizza individuale assicura le spese legali e peritali nell'ambito della tua vita privata e casa, lavoro dipendente e circolazione. Le garanzie valgono per te, che risiedi in Italia, e per le persone che vivono con te

**Che cosa è assicurato?**

L'assicurazione copre le spese per:

- ✓ l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale che giudiziale in ogni stato e grado di giudizio;
- ✓ un legale domiciliatario in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente;
- ✓ l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio e/o di parte; spese legali liquidate a favore di controparte. In caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- ✓ una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato;
- ✓ soccombenza;
- ✓ accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- ✓ indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ✓ la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta dell'assicurato e solo se la controparte viene rinviata a giudizio in sede penale;
- ✓ arbitri e legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- ✓ l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione dei vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- ✓ contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- ✓ giustizia nell'ambito del processo penale;
- ✓ la registrazione di atti giudiziari;
- ✓ l'assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante.

PACCHETTO A – VITA PRIVATA (principale)

PACCHETTO B – IMMOBILE (principale)

PACCHETTO C – CYBER RISK (opzionale)

PACCHETTO D – CONTROVERSIE CONTRO ENTI PUBBLICI (opzionale)

PACCHETTO E – LAVORO DIPENDENTE (principale)

PACCHETTO F – TUTELA MOTOR (principali)

PACCHETTO G – ANIMALI DOMESTICI (opzionale)

PACCHETTO H – IMMOBILI LOCATI A TERZI (opzionale)

PACCHETTO I – ALTRO CONVIVENTE (opzionale)

La somma massima assicurata (massimale) è scelta dal Contraente tra € 25.000, € 35.000 e € 50.000 per sinistro, con il limite di 3 (tre) casi all'anno. Le spese del legale domiciliatario sono sempre garantite fino al massimo di € 5.000.

Il massimale previsto per il pacchetto F si eleva a € 100.000,00 nei casi di omicidio stradale e/o lesioni gravi o gravissime.

**Che cosa non è assicurato?**

L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:

- ✗ fatti dolosi delle persone assicurate;
- ✗ tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura;
- ✗ fabbricazione, commercializzazione o trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ✗ atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- ✗ esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- ✗ terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
- ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✗ violazione della normativa relativa allo smaltimento di rifiuti urbani o speciali;
- ✗ utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web e di piattaforme informatiche pubbliche o private.
- ✗ fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- ✗ contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- ✗ compravendita di beni mobili registrati;
- ✗ acquisto, permuta di immobili, alla loro costruzione ex novo e a contratti di appalto e fornitura e posa in opera di materiali;

L'assicurazione non è inoltre operante per:

- ✗ la difesa penale per reati di diffamazione e/o diffamazione a mezzo stampa o tramite piattaforme di social network;
- ✗ la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere.

**Ci sono limiti di copertura?**

Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- ! spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
- ! spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- ! spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- ! l'IVA, se detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente;
- ! consulenza in genere e non finalizzata alla trattazione di un caso assicurativo;
- ! redazione di lettere di messa in mora o lettere di diffida e simili;
- ! multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le vertenze contrattuali: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nel Liechtenstein.
- ✓ In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- In corso di contratto hai l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile variazione del rischio;
- Presentare denuncia di sinistro nell'immediatezza dell'accaduto completa di tutta la documentazione utile.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza si paga presso l'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia alla stipula del contratto, alla scadenza dell'eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza) tramite i seguenti metodi di pagamento (che rientrano nel quadro della normativa vigente): bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge) e Carte di Credito e/o Carte di Debito.

All'atto della sottoscrizione il Contraente può scegliere di frazionare il pagamento del premio annuale con periodicità semestrale, con l'applicazione di una maggiorazione del 3% sul premio complessivo.

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento del Premio alla firma, decorsi 30 giorni dalla data di emissione, comporta la nullità della Polizza e la Società provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

L'assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. La polizza prevede il tacito rinnovo e se non hai disdettato la Polizza, il contratto di assicurazione viene prorogato tacitamente, a patto che sia stato pagato il premio di rinnovo entro i 15 giorni dalla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi mandare la disdetta della Polizza mediante raccomandata A./R. all'indirizzo di Global Assistance S.p.A. – Piazza Diaz n. 6, 20123 Milano. Oppure puoi spedirla con altri mezzi che ne consentano di comprovarne la data di invio. PEC: globalassistancespa@legalmail.it almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Al rinnovo: nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e/o le nuove condizioni comunicategli in occasione delle scadenze annuali che possono comportare un'eventuale variazione di premio e/o di Condizioni di Assicurazione, non dovute all'adeguamento automatico, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di polizza.

Assicurazione di Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Tutela Famiglia – Ed. 1 TFAP

Data di redazione del DIP aggiuntivo Danni: 10/02/2026 - ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Piazza Armando Diaz 6, 20123 Milano; Telefono: +39 024333501; sito internet <https://globalassistance.it>; E-mail: global.assistance@globalassistance.it; PEC: globalassistancespa@legalmail.it
Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Società a Socio Unico appartenente al gruppo Assicurativo Ri.Fin (iscritto all'Albo dei gruppi Assicurativi presso l'Ivass al n. 014), soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l. N iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione: n. 1.00111
Il patrimonio netto dell'Impresa: € 16,9 milioni al 31/12/2024; importo attribuibile al capitale sociale: € 5 milioni, riserve patrimoniali: € 11,9 milioni. Per la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa si rimanda al seguente link: <http://www.rifin.it/pdf/SFCR-Gruppo-Rifin.pdf>
L'indice di solvibilità dell'Impresa: 227,4% al 31/12/2024, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (€11,99 milioni) e il requisito patrimoniale di solvibilità (€5,27 milioni)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni indicate nel Dip Danni si precisa quanto segue:

L'assicurazione inoltre esclude dalla copertura:

- la materia fiscale ed amministrativa in generale;
- i casi di adesione a class action;
- l'attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- il diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- i ricorsi rientranti nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche.
- le vertenze legate ad immobili (o parte di essi) non costituenti l'abitazione, anche saltuaria, dell'Assicurato;
- le vertenze derivanti dalla circolazione, salvo l'acquisto del pacchetto F – Tutela Motor;
- fatti verificatisi sotto l'effetto di alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- l'esercizio della professione o attività medica, di attività o professione veterinaria o della professione di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- l'esercizio della professione di dirigenti di enti pubblici della I fascia (per es. segretario generale dei ministeri, ecc.), dirigenti che hanno incarichi di direzione degli uffici a livello dirigenziale generale e dirigenti/vertici politici dell'amministrazione di organi di governo;
- la libera professione, l'attività di giornalista anche come dipendente;
- i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- le vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni si precisa quanto segue:

L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:

- violazione della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro;
- fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

- trasporto merci infiammabili o esplosivi.

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, per il pacchetto E - LAVORO SUBORDINATO:

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi a:

- licenziamenti collettivi;

Non sono oggetto di copertura le spese:

- per la conciliazione presso la camera del lavoro o altre strutture autorizzate

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, per il pacchetto F - TUTELA MOTOR

Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi a:

- violazione della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro;
 - trasporto merci infiammabili o esplosivi
 - guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto. Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;
 - guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
 - partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
 - veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.
 - le violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italia;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
- perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.



A chi è rivolto questo prodotto?

Le persone assicurate sono:

Per i pacchetti Vita privata, Immobile, Lavoro dipendente, Cyber risk, Animali Domestici, Controversie con enti pubblici, Immobili locati a terzi sono:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli minorenni del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata e del lavoro dipendente.

Per il pacchetto Altro convivente:

gli altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del Contraente purché indicati sul frontespizio di polizza. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata o della circolazione stradale (Tutela Motor), se acquistati i relativi pacchetti.

Per il pacchetto Tutela Motor:

- il Contraente;
- il coniuge o partner convivente del Contraente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- i figli minorenni del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso, limitatamente alla guida di mezzi che possono essere guidati con patente A o senza patente (per es. biciclette, biciclette elettriche e monopattini anche elettrici)

Si ricorda che sono Assicurati i veicoli a motore di cui i soggetti sopra riportati siano proprietari o locatari e qualunque trasportato e il conducente autorizzato che si trovi alla guida di tali veicoli purché possano essere guidati con una patente A o B o comunque non una patente professionale.

Sono altresì compresi i natanti fino a 10 m. di lunghezza.



Quali costi devo sostenere?

È a carico del Contraente la quota parte del premio imponibile percepita dagli Intermediari (con riferimento all'intero flusso commissionale) a titolo provvisoria, che nel presente contratto è in media pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all'indirizzo dell'Impresa Global Assistance S.p.A., Piazza Diaz 6, 20123 Milano, all'attenzione dell'ufficio Gestione Reclami (indirizzo di posta elettronica: gestione.reclami@globalassistance.it). Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito

	internet dell'Impresa www.globalassistance.it nella sezione "Reclami". Ai reclami verrà dato riscontro dall'impresa nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (superiore al periodo suindicato), è possibile rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore), Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it utilizzando l'apposito Modello presente sul sito dell'IVASS (Info su: www.ivass.it)

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: In caso di sinistro, qualora le due Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia tramite arbitrato ossia incaricando a tale scopo, in aggiunta ai propri periti, un terzo perito scelto di comune accordo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo perito. Liti Transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS (che provvede lei stessa all'inoltro al sistema estero competente) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o direttamente al sistema estero competente (rintracciabile accedendo al sito: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Finance)

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Regime fiscale: Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente Detrazione premi: Non è prevista detraibilità fiscale dei premi Tassazione prestazione assicurata: Non è prevista alcuna tassazione sulle prestazioni assicurate
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://globalassistance.it/oblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin.


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“TUTELA FAMIGLIA”

Ed. 1/TFAP


Data ultimo aggiornamento 30/09/2024

Polizza redatta secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA – Associazioni
Consumatori – Associazioni Intermediari, per contratti semplici e chiari



SOMMARIO

DEFINIZIONI - GLOSSARIO	4
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE.....	8
Art. 1 –DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO.....	8
Art. 2 – DURATA DELL’ASSICURAZIONE	8
Art. 3 – DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO.....	8
Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO.....	8
Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA.....	9
Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9
Art. 8 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA.....	9
Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITA'	9
Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO	10
Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI.....	10
Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE	10
Art. 13 – INDICIZZAZIONE	10
Art. 14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO	10
Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO	10
Art. 16 – CLAUSOLA BROKER	10
COSA È POSSIBILE ASSICURARE	11
Art. 17 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.....	11
Art. 18 – PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI	12
Pacchetto A – VITA PRIVATA	13
Pacchetto B – IMMOBILE	14
Pacchetto C – CYBER RISK.....	15
Pacchetto D – CONTROVERSIE CONTRO GLI ENTI PUBBLICI.....	16
Pacchetto E – LAVORO DIPENDENTE.....	16
Pacchetto F – TUTELA MOTOR.....	17
Pacchetto G – ANIMALI DOMESTICI	18
Pacchetto H – IMMOBILI LOCATI A TERZI	19
Pacchetto I – ALTRO CONVIVENTE	19




**Global
Assistance**


Art. 19 – ESCLUSIONI	19
Art. 20 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA.....	21
Art. 21 – PAGAMENTO DELLE SPESE	22
Art. 22 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ.....	22
ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO	23

DEFINIZIONI - GLOSSARIO


Altro convivente:	persona stabilmente convivente con il nucleo familiare del contraente di polizza che non è compresa nello stato di famiglia del contraente stesso.
Animale domestico:	si intende l'animale da compagnia e non da reddito. Possono essere considerati animali domestici: cani, gatti, piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci ed alcuni artropodi quali formiche, grilli, tarantole, scorpioni e fasmidi.
Ammenda:	pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni.
Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida:	ai sensi dell'Art. 225 Codice della Strada (Cds), registra tutte le violazioni e effettua le comunicazioni come previsto dal comma 2 dell'Art. 126-bis Cds.
Arbitrato:	il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed Assicuratore. In tale caso le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.
Assicurato:	soggetto il cui interesse è protetto dal Contratto di assicurazione.
Assicurazione:	Contratto con il quale una parte intende trasferire un rischio da un soggetto (<i>Assicurato</i>) ad un'Impresa di assicurazione.
Assistenza giudiziale:	attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.
Assistenza stragiudiziale:	attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Carenza:	periodo che decorre dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le Garanzie non sono operanti e pertanto un eventuale Sinistro non è indennizzato dalla Società.
Caso assicurativo:	sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè, la controversia e/o il giudizio penale - per il quale è prevista l'assicurazione.
Certificato di stato di famiglia:	documento che contiene e certifica le informazioni riguardanti il nucleo familiare di appartenenza di una persona, elenca tutti i componenti della famiglia e ne specifica le informazioni relative (nome, cognome, data e comune di nascita, comune e indirizzo di residenza). Il certificato riporta la composizione della famiglia anagrafica, cioè l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, abitualmente coabitanti e dimoranti nello stesso Comune.
Codice della Strada (Cds):	il D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Compagnia/Società:	Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A
Conducente:	persona, autorizzata dal Proprietario, alla guida del Veicolo assicurato.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione e paga il Premio. Nel caso della Sezione Motor è la persona fisica o giuridica, Proprietario del veicolo assicurato o, in caso di Leasing, Locatario di tale veicolo, che stipula il contratto di assicurazione e ne assume i relativi oneri.
Contratto o Polizza:	documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione.
Contributo Unificato:	imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'Art. 9 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal Decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla Legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.
Costituzione di parte civile:	richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato.
Controparte:	la parte avversaria in una controversia.




Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.):	svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Consulente tecnico di parte (C.T.P.):	libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice. Il giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.
Danno di natura contrattuale:	danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale:	danno ingiusto conseguente ad un fatto illecito.
Denuncia:	atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
Delitto colposo:	è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso:	qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Disdetta:	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Distributore/Intermediario:	Soggetto iscritto all'apposito Albo istituito presso l'autorità di Vigilanza IVASS che, a seguito di accordi, intermedia le polizze della Società, su esplicita autorizzazione di quest'ultima.
Durata:	periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate sul Modulo di Polizza e nei documenti contrattuali di rinnovo successivi.
Evento:	accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.
Fase giudiziale:	la fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.
Fase stragiudiziale:	la fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.
Fatto illecito:	l'azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.
Franchigia:	l'importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Incidente:	sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo.
Indennizzo:	la somma dovuta all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio:	evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte od una invalidità permanente.



Insorgenza del caso assicurativo:	si intende il momento nel quale l'assicurato o un terzo ha o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, di un regolamento o di un contratto.
Locatario:	persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.
Massimale:	l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia.
Mediazione:	istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Modulo di Polizza/Polizza:	documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che identifica il Contraente, il Massimale assicurato, le garanzie prestate nonché i dati relativi alla Polizza (Decorrenza, scadenza, Premio).
Multa:	pena pecuniaria prevista per i delitti.
Negoziazione assistita:	accordo disciplinato dal Decreto-legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
Nucleo familiare:	l'insieme delle persone, risultanti dallo stesso stato di famiglia, legate da vincolo di parentela (o di fatto purché provato e socialmente noto) con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi (inclusi il convivente more uxorio ed i suoi figli).
Omologazione della separazione:	controllo sulle modalità stabilite consensualmente dai coniugi, attraverso il quale si verifica la legittimità e l'opportunità (soprattutto riguardo agli eventuali figli) dei termini della separazione.
Parti:	il Contraente e la Società.
Perito:	libero professionista incaricato dall'impresa di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.
Prescrizione:	l'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
Procedimento penale:	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Proprietario del veicolo:	intestatario al PRA del Veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Querela:	azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole.
Reato:	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso:	manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.



Rescissione:	attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.
Revoca della patente:	sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada in casi determinati - a titolo di esempio: quando il titolare della patente non risulti più idoneo alla guida (art. 130 CdS), quando abbia commesso infrazioni gravi (art. 130 bis, art. 186 comma 2 lettera c CdS, art. 186 comma 2 bis) o recidive (art. 142 comma 12 CdS). Consiste nella cessazione della validità della patente. In alcuni casi tale cessazione è permanente (art. 219 comma 3), in altri sarà possibile conseguire una nuova patente, tramite apposito esame, dopo due anni (art. 219 comma 3bis) o dopo tre anni (art. 219 comma 3 ter) dal provvedimento di revoca. Può costituire giusta causa di licenziamento (art. 219 comma 3quater). È disposta dal Prefetto o dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri o dall'Autorità Giudiziaria a seconda dei casi.
Ricorso amministrativo:	è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc..
Risoluzione:	riguarda la risoluzione di un contratto che può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.
Sanzioni amministrative:	la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato):	giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Spese di giustizia:	spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002).
Spese legali:	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate:	spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese di domiciliazione:	spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.
Spese di soccombenza:	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.
Spese peritali:	somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Stragiudiziale:	nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del tribunale).
Tacito rinnovo:	è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.
Tutela Legale:	l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
Veicolo a motore:	mezzo di trasporto identificato in polizza dal numero di targa (a titolo esemplificativo autovettura, autocarro, moto, camper).
Vertenza contrattuale:	controversia insorta in merito ad esistenza, validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti, precedentemente conclusi tra le Parti, con inadempimento delle relative obbligazioni.



CONDIZIONI CONTRATTUALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO E VARIAZIONE DEL PREMIO

• 1.1 – Decorrenza dell'Assicurazione

Il contratto di assicurazione si intende perfezionato con la sottoscrizione in ogni sua parte del *Modulo di Polizza* ed il pagamento del *Premio* alla firma corrispondente alla rata determinata in base al tipo di frazionamento scelto. L'*Assicurazione* decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel *Modulo di Polizza*, se il *Premio* alla firma è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento effettivo.

Il mancato pagamento del *Premio* alla firma, decorsi **30** giorni dalla data di emissione comporta la nullità della *Polizza* e la *Società* provvederà all'annullamento della stessa senza effetto.

• 1.2 – Pagamento del Premio

I *premi* devono essere pagati presso il *Distributore* cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla *Compagnia*. I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la *Compagnia* (o l'*intermediario*) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30).

Sono a carico del *Contraente* le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*.

Il *Premio* è sempre determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il *Contraente* può, all'atto della sottoscrizione, scegliere di frazionare la corresponsione del premio annuale con periodicità semestrale, con aumento del premio del **3%**.

Se il *Contraente* non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle **ore 24:00** del **15° giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle **ore 24:00** del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

• 1.3 – Revisione del Premio e/o condizioni

La *Società*, per polizze di durata ANNUALE con *Tacito Rinnovo*, in occasione delle scadenze annuali di *Polizza*, e a valere per le annualità successive, si riserva la facoltà di modificare il *Premio* e/o di apportare variazioni alle *Condizioni di Assicurazione*, mettendo a disposizione del *Contraente* stesso, almeno **60 giorni** prima della scadenza convenuta, anche tramite l'*Intermediario*, le nuove condizioni di *Premio* e/o le eventuali modifiche contrattuali.

Quanto sopra, a valere anche per una modifica dell'eventuale sconto concesso in fase di sottoscrizione del contratto.

Il *Contraente*, qualora non intenda accettare il nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli, potrà recedere dal contratto, dando disdetta entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza*.

Qualora il *Contraente* non comunichi *Disdetta* entro il giorno di scadenza contrattuale di *Polizza* e non provveda al pagamento del nuovo premio, l'*Assicurazione*, a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, cesserà automaticamente ogni suo effetto dalle **ore 24,00** del **15° giorno** successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Il pagamento, da parte del *Contraente* del nuovo *Premio* comporterà l'automatica accettazione delle suddette variazioni contrattuali.

Art. 2 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata prevista per questa polizza è di un anno e prevede il *tacito rinnovo*.

Art. 3 – DISDETTA / PROROGA DEL CONTRATTO


In assenza di *Disdetta*, da inviarsi mediante raccomandata A./R. o altri mezzi che consentano di comprovarne la data di invio, esercitata dalle Parti almeno **30 giorni** prima della scadenza contrattuale (o entro il giorno di scadenza contrattuale, qualora il *Contraente* non intenda accettare l'eventuale nuovo *Premio* e/o le nuove condizioni comunicategli dalla *Società* ai sensi precedente Art. 2), il contratto di DURATA ANNUALE si intende tacitamente prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 4 – FORO COMPETENTE - ARBITRATO

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del *Contratto* è esclusivamente competente il Foro di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente* (o dell'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*), ovvero il Foro di Milano qualora il *Contraente* (o l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*) risulti un soggetto giuridico titolare di partita Iva.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società*, la decisione può esser demandata, con esclusione in tal caso delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce a metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato. La *Società* avverte l'*Assicurato* di avvalersi di tale procedura.



**Global
Assistance**

Art. 5 – MODIFICHE, CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI, FORME DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni cui il *Contraente* e/o l'Assicurato sono tenuti debbono farsi, per essere valide, per iscritto alla *Società*.
Clausole o accordi particolari tra l'Assicurato, il *Contraente* ed *Intermediari* o incaricati dalla *Società*, sono validi solo previa ratifica della *Società*.

Art. 6 – DIRITTO DI SURROGA

In caso di *Sinistro*, salvo esplicita rinuncia, la *Compagnia* si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'*Indennizzo* pagato.

Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente *Polizza*, dalle sue eventuali appendici e, per quanto non precisato in esse, dalle norme della legge italiana.

Art. 8 – ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Quando la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice civile. I diritti derivanti dalla *Polizza*, invece, spettano all'Assicurato e il *Contraente* non potrà farli valere se non con l'espresso consenso dell'Assicurato.

Art. 9 – REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

La presente polizza può:

- essere sottoscritta ed assicurare unicamente soggetti residenti in Italia. Qualora venga meno tale condizione in corso di contratto, il *Contraente* deve immediatamente notificarlo alla *Società* e l'Assicurazione per tali soggetti è operante fino alla prima scadenza contrattuale, dopodiché cessa e non si può più rinnovare;
- operare sia ad personam sia su targa;
- assicurare i veicoli a motore di cui il *Contraente*, il coniuge o partner convivente del *Contraente*, i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia**, i figli **minorenni** del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso siano proprietari o locatari; è assicurato qualunque soggetto trasportato e il conducente autorizzato che si trovi alla guida di tali veicoli purché possano essere guidati con una patente A o B.
- assicurare le persone quando sono alla guida di veicoli che non sono di loro proprietà che possono comunque condurre perché in possesso di regolare patente di guida. Sono altresì compresi i natanti fino a 10 m. di lunghezza guidati dagli assicurati.

Le persone assicurabili sono:

Per le sezioni Vita privata, Immobile, Lavoro dipendente, Cyber risk, Controversie con enti pubblici, Immobili locati a terzi ed Animali domestici:

- il *Contraente*;
- il coniuge o partner convivente del *Contraente*;
- i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia, al momento del sinistro**;
- i figli **minorenni** del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata e del lavoro dipendente.

Per la sezione Altro convivente:

- gli altri soggetti conviventi, anche saltuariamente, e non presenti sul certificato di stato famiglia del *Contraente* purché indicati sul frontespizio di *Polizza*.


Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata o della circolazione stradale (Tutela Motor), se acquistati i relativi pacchetti. È possibile includere al massimo 3 soggetti conviventi.

Per la Sezione Tutela Motor:

- il *Contraente*;
- il coniuge o partner convivente del *Contraente*;
- i componenti del suo nucleo familiare **risultante dal certificato di stato di famiglia, al momento del sinistro**;
- i figli **minorenni** del contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del contraente stesso, limitatamente alla guida di mezzi che possono essere guidati con patente A o senza patente (per es. biciclette, biciclette elettriche e monopattini anche elettrici)

Qualora la polizza sia emessa per un nucleo familiare composto da una sola persona (Single) le prestazioni vengono prestate esclusivamente a favore del *Contraente* ed in questo caso non è possibile assicurare altri soggetti conviventi.

Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.



Art. 10 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO/ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

• 10.1 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione del Contratto di *Assicurazione* costituiscono elemento essenziale per la valutazione del rischio.

Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative ad esso possono comportare la perdita totale o parziale al diritto alla prestazione o all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

• 10.2 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono dare immediata comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla *Società* e dal *Contraente*. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'*Assicurazione*, ai sensi dell'art. 1898 Codice civile.

• 10.3 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate successive alla comunicazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile; in tale caso la *Società* rinuncia al diritto di recesso.

Art. 11 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la *Polizza*.

In caso di Sinistro, il *Contraente* deve darne avviso per iscritto a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

Art. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

1. Per le *vertenze contrattuali*: la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nel Liechtenstein.

2. In tutte le altre ipotesi: la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa e nei Paesi che aderiscono alla convenzione Carta Verde, attualmente in vigore e/o con successive modifiche, sempreché il Foro competente si trovi in questi territori.

Si intendono territori che aderiscono alla convenzione Carta Verde, alla data di pubblicazione della presente polizza, i seguenti stati: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Russia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

Art. 13 – INDICIZZAZIONE

Con il presente contratto le somme assicurate non sono soggette ad indicizzazione annuale.

Art. 14 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, le Parti possono recedere dal contratto entro **60 (sessanta) giorni** dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'*Indennizzo*.

Il recesso esercitato dal *Contraente* ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso esercitato dalla *Società* ha efficacia dopo **30 (trenta) giorni** da quello di ricevimento della comunicazione stessa.

In caso di recesso esercitato dalla *Società*, quest'ultima **entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso**, rimborsa la quota parte di *Premio* relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Con il presente contratto, è possibile personalizzare il livello di copertura, scegliendo i Pacchetti di coperture assicurative, tra quelli offerti (proposti in funzione di cosa si voglia assicurare, se personam o targa) ed i *Massimali/Somme assicurate*.

Il *Premio* assicurativo è determinato in base alla risultanza di tali scelte.

Il *Premio* è inoltre soggetto a sconti tecnici applicati automaticamente nel caso di polizza con contraente un single (nucleo familiare composto da una sola persona, senza conviventi).


Art. 16 – CLAUSOLA BROKER

Qualora il presente contratto venga intermediato da un broker, come identificato nel Modulo di *Polizza*, le Parti prendono atto che tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi relativi alla *Polizza*, avverranno anche per il tramite del Broker che provvederà al successivo versamento alla *Compagnia* assicuratrice.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto del *Contraente/Assicurato*, alla *Compagnia*, si intenderà come fatta dal *Contraente/Assicurato*. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal *Contraente/Assicurato* al broker si intenderà come fatta alla *Compagnia*.

Con la sottoscrizione della *Polizza* il *Contraente* conferisce mandato al broker di rappresentarlo ai fini del contratto. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al broker dalla *Compagnia* si considererà come fatta al *Contraente* e ogni comunicazione fatta dal broker alla *Compagnia* si considererà come fatta dal *Contraente*.



COSA È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 17 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il pagamento dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Le spese previste sono:

1. spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo sia in fase extragiudiziale, anche quando la vertenza viene trattata mediante convenzione di negoziazione assistita, sia giudiziale in ogni stato e grado di giudizio. È garantito il rimborso delle spese per un solo legale per grado di giudizio.
2. spese per un legale domiciliatario, fino al massimo di **€ 5.000 (cinquemila)**. Queste spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di corte d'appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza del Contraente. Resta comunque esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta, vitto ed alloggio.
3. spese per l'intervento di periti/consulenti tecnici d'ufficio (CTU) e/o di consulenti tecnici di parte (CTP). Sono comunque esclusi i compensi per vitto, alloggio e trasferte.
4. spese legali liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà.
5. spese conseguenti ad una transazione **autorizzata** dalla *Società*, comprese le spese legali della controparte se addebitate all'assicurato.
6. spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
7. spese per indagini per la ricerca di prove a difesa.
8. spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria se funzionali ed a sostegno della richiesta di risarcimento danni dell'assicurato e solo se la controparte viene rinviata a giudizio in sede penale. Sono escluse a tutti gli effetti le spese per impugnare la richiesta di archiviazione di tale querela, se disposta dal Giudice
9. spese degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
10. spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'*Assicurato* e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.
11. spese relative al contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
12. spese di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale).
13. spese per la registrazione di atti giudiziari.
14. spese per l'assistenza di un interprete e le spese relative a traduzioni di verbali e/o atti del procedimento qualora ci sia arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante (per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 12).

Inoltre, è garantito l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente in caso di incidente stradale, entro il limite del massimale indicato in ogni singola *polizza*. L'importo sarà anticipato se corrisposte adeguate garanzie e dovrà essere restituito alla società entro **60 giorni** dalla sua erogazione, trascorsi i quali la società conteggerà interessi al tasso legale corrente.

La *Società* si riserva di autorizzare di volta in volta l'incarico al legale scelto dal Cliente, la trattazione della fase stragiudiziale, il ricorso alla fase giudiziale, ai gradi successivi di giudizio e di chiedere al legale incaricato il preventivo di spesa previsto per il suo intervento nel caso di specie. Tale preventivo dovrà tener conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 – entro i limiti medi e la parcella sarà comunque proporzionata al valore in lite definito nella sentenza. *Si precisa, inoltre, che qualora il Giudice riconosca con sentenza la quantificazione delle spese legali, questo importo costituisce il valore che verrà pagato al legale dell'Assicurato (esclusivamente quando manifestatamente inferiore a quanto già autorizzato) e/o di controparte.*

Anche nel caso di transazione o accordo fra le parti in sede extragiudiziale varrà il concetto di ricondurre il valore della parcella al valore quantificato in sede di accordo fra le parti o transazione, secondo il medesimo principio.

Art. 18 – PACCHETTI DI GARANZIE ACQUISTABILI

La polizza è composta dai seguenti pacchetti, di cui alcuni principali ed altri opzionali:

- A. VITA PRIVATA (principale)
- B. IMMOBILE (principale)
- C. CYBER RISK (opzionale)
- D. CONTROVERSIE CON ENTI PUBBLICI (opzionale)
- E. LAVORO DIPENDENTE (principale)
- F. TUTELA MOTOR (principale)
- G. ANIMALI DOMESTICI (opzionale)
- H. IMMOBILI LOCATI A TERZI (opzionale)
- I. ALTRO CONVIVENTE (opzionale)

È necessario l'acquisto di almeno uno tra i pacchetti principali, a cui possono essere abbinati gli altri pacchetti secondo la tabella che segue.


	A - VITA PRIVATA	B - IMMOBILE	E - LAVORO DIPENDENTE	F - TUTELA MOTOR
C - CYBER RISK	sempre abbinato	abbinabile	abbinabile	abbinabile
D - CONTROVERSIE CON ENTI PUBBLICI	abbinabile	-	abbinabile*	-
G - ANIMALI DOMESTICI	sempre abbinato	abbinabile	abbinabile	abbinabile
H - IMMOBILI LOCATI A TERZI	-	abbinabile	-	-
I - ALTRO CONVIVENTE**	abbinabile	-	-	abbinabile

(*) In caso di assicurato dipendente presso Ente Pubblico è necessario l'acquisto di entrambe i pacchetti per garantire la copertura per i rischi legati al lavoro dipendente

(**) Non acquistabile in caso di nucleo familiare composto da una sola persona (formula Single)

• 18.1 - Limiti e massimali

TABELLA MASSIMALI E LIMITI DI COPERTURA	
MASSIMALI	<p>€ 25.000, € 35.000, € 50.000, per ogni evento denunciato o caso assicurativo, con il limite di 3 casi assicurativi per anno complessivi.</p> <p>Il massimale previsto per il pacchetto F si eleva a € 100.000 nei casi di omicidio stradale e/o lesioni gravi o gravissime.</p>
SCOPERTO	Non previsto.
FRANCHIGIA	Pacchetto H – Controversie con i locatari - per la garanzia “azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso”: franchigia fissa e assoluta pari a € 500 .
PERIODO DI CARENZA	<p>La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della <i>Polizza</i>; tuttavia, per le sole vertenze contrattuali la garanzia opera trascorsi 90 giorni dalla data di pagamento della <i>Polizza</i> (Periodo di carenza).</p> <p>La garanzia “azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso” opera trascorsi 120 giorni dalla data di pagamento di polizza.</p> <p>Le garanzie di cui al pacchetto E – lavoro dipendente, ed eventualmente anche del pacchetto D – controversie con enti pubblici se acquistato in abbinamento, operano decorsi 180 giorni dalla data di pagamento della polizza.</p> <p>Le garanzie di cui al pacchetto A (art. 18.2 punto 9 – Atti di volontaria giurisdizione) operano trascorsi 180 giorni dalla data di pagamento della polizza, ad eccezione del punto 9.4 operante a partire dal secondo anno di validità della polizza.</p>



Global
Assistance

CLAUSOLA DI CONTINUITÀ	Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale sottoscritta anche con altra <i>Compagnia</i> , la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del <i>Contraente</i> , in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
SCELTA DEL LEGALE	Formula "Avvocato del network": l' <i>Assicurato</i> , limitatamente alla fase stragiudiziale, nominerà un avvocato del network della <i>Compagnia</i> al quale deve conferire mandato informandolo in modo completo su tutti i fatti.

Pacchetto A – VITA PRIVATA – Pacchetto principale

• 18.2- Oggetto della copertura

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del "single" assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se questi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le spese sono corrisposte nei casi sottoindicati:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la *Società* anticiperà all'*Assicurato* le spese legali fino ad un massimo di **€ 6.000** (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la *Società* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla *Società* la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su social e media network.

4. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il **valore in lite sia superiore a € 500 (cinquecento)**.

5. Pedoni e ciclisti. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici;

6. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi*.

La prestazione opera a **secondo rischio**, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza invece opera a **primo rischio** nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.


Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

Invece, la prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo l'assicuratore di Responsabilità civile può non avere interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.

- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.



**Global
Assistance**

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della *Compagnia* di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

7. Vertenze relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti.

8. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa con un sotto limite di € 2.000. **La prestazione non opera** nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la *Società* si riserva di richiedere all'*Assicurato* di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'*Assicurato* si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la *Società* ha anticipato.

9. Atti di volontaria giurisdizione (carenza 180 giorni)

9.1 - Istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.

9.2 - Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o congiunto.

9.3 - Ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

A partire dal secondo anno di validità della polizza è inoltre garantito:

9.4 - Ricorso al Tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi *Assicurati* con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:

a) la separazione consensuale si sia verificata in **vigenza del presente contratto e che abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società;**

b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio;**

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti e pertanto **il massimale di polizza per sinistro resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio;**

La presente prestazione **non opera laddove la polizza sia per Contraente "Single".**

Pacchetto B – IMMOBILE – Pacchetto principale

• 18.3 - Oggetto della copertura

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite agli immobili di proprietà o utilizzati in virtù di un regolare contratto di locazione da parte dei componenti del nucleo familiare o del single.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, nella conduzione/proprietà di immobili direttamente utilizzati dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Non sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.


La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi, nella conduzione/proprietà di immobili direttamente utilizzati dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la *Società* anticiperà all'*Assicurato* le spese legali fino ad un massimo di € 6.000 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la *Società* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla *Società* la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal o dagli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

4. Impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

5. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi - in relazione agli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, relativamente a opere di ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. La prestazione viene fornita **agli assicurati in qualità di committente dei lavori** in caso di sanzioni amministrative non pecuniarie o pecuniarie purché di importo determinato **in misura superiore a € 500.**



**Global
Assistance**

6. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativamente ad immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Per vertenze in materia di usucapione, l'insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza.

7. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500, riferite a controversie con il Condominio e/o con altri Condomini. Sono altresì comprese le controversie che gli Assicurati devono sostenere nei confronti di imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi.

8. Vertenze contrattuali nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie relative alla vendita dell'abitazione, intesa come abitazione direttamente utilizzata di componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. In questo caso il momento dell'insorgenza del caso assicurativo si intende il momento in cui viene venduto l'immobile ed il massimale per questa prestazione è pari a € 2.000.

Pacchetto C - CYBER RISK - Pacchetto opzionale

• 18.4 - Oggetto della copertura

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del "single" assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Le prestazioni sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, commessi mediante l'utilizzo del web dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Non sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi, commessi mediante l'utilizzo del web dai componenti del nucleo familiare come risultante dal certificato di stato di famiglia. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di € 6.000 in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

3. Vertenze contrattuali relative all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico).

4. Vertenze contrattuali relative alla fornitura del servizio di connessione internet negli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai suoi familiari.

5. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera a **secondo rischio**, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza e invece a **primo rischio** nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo l'assicuratore di Responsabilità civile può non avere interesse in merito perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.


- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

6. Procedimenti promossi innanzi al Garante della privacy per la protezione dei dati personali;

7. Azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione di contenuti diffamatori lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network.



**Global
Assistance**

8. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

Pacchetto D – CONTROVERSIE CONTRO GLI ENTI PUBBLICI - Pacchetto opzionale

• **18.5 - Oggetto della copertura**

Le prestazioni di questo pacchetto sono riferite alla vita privata del nucleo familiare assicurato o del "single" assicurato, così come risultante dal certificato di stato di famiglia.

Qualora il contraente o i componenti del suo nucleo familiare siano dipendenti pubblici, le prestazioni del pacchetto sono utili anche per la tutela dei diritti del dipendente del settore pubblico.

Il presente pacchetto opera a tutela del *Contraente* e del suo nucleo familiare a difesa dei propri interessi nei confronti della pubblica amministrazione, delle aziende a capitale pubblico o a partecipazione pubblica.

Le prestazioni sono:

1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi subiti dal *Contraente* o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

2. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli *Assicurati* per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a **secondo rischio**, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza e invece a **primo rischio** nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità civile:

- non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza;
- non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.

Qualora l'assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo l'assicuratore di Responsabilità civile può non avere interesse, in merito, perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.

- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'*Assicurato*.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

3. Se acquistato anche il pacchetto E – lavoro dipendente sono comprese le vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La prestazione opera, laddove previsto, anche qualora le vertenze siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR).

Pacchetto E – LAVORO DIPENDENTE - Pacchetto Principale

• **18.6 – Oggetto della copertura**


Le prestazioni del pacchetto sono riferite agli *Assicurati* nello svolgimento della loro attività di lavoro dipendente. Qualora gli assicurati lavorino presso la pubblica amministrazione o aziende a partecipazione pubblica sarà per loro necessario acquistare anche il pacchetto D – controversie con gli enti pubblici.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni nell'ambito dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente degli Assicurati, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della formulazione della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi nell'ambito dello svolgimento dell'attività di lavoro dipendente degli Assicurati, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione



**Global
Assistance**

per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli *Assicurati* di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la *Società* anticiperà all'*Assicurato* le spese legali fino ad un massimo di € 6.000 (seimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la *Società* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla *Società* la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

4. Vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni Previdenziali o Sociali.

5. Vertenze individuali relative al rapporto di lavoro dipendente.

6. Opposizione avverso provvedimenti amministrativi nell'ambito del lavoro dipendente per sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a € 500 (cinquecento).

Pacchetto F – TUTELA MOTOR - Pacchetto principale

• 18.7 – Oggetto della copertura

Le prestazioni del pacchetto sono riferite agli *Assicurati* quando si trovano alla guida di un veicolo, a motore oppure non a motore. Si considerano in copertura tutti i mezzi che possono essere guidati con la patente A e B e la copertura è da intendersi ad personam o su targa, anche nell'ipotesi di utilizzo di un veicolo in leasing o renting. Rientrano in copertura anche i natanti di lunghezza non superiore a 10 metri.

L'acquisto di questo pacchetto non comprende le prestazioni degli altri pacchetti, se essi non sono stati acquistati come evidenziato nel frontespizio di polizza.

Le prestazioni sono:

1. L'esercizio di pretese al **risarcimento danni** a persone e/o cose subito per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale o nautica. Solo nel caso in cui il contraente di polizza sia una persona fisica, tale garanzia è estesa anche al coniuge ed ai figli minori quando si trovano in veste di pedoni, ciclisti o trasportati a bordo di un mezzo pubblico o privato. È compreso il caso di **costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale.**

Il massimale viene elevato a € 100.000 nei seguenti casi:

- per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti avvenuti in Italia,
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati dove è valida la carta verde sempreché il foro competente si trovi in questi territori.

2. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte relative al veicolo/natante indicato in polizza. La presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su targa e se il valore in lite è superiore ad € 500 (cinquecento).

3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale o nautico. È compreso il caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p (patteggiamento della pena), oblazione, remissione di querela prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La prestazione sarà operativa dal momento di ricevimento dell'avviso di garanzia.


4. Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali gravi o gravissime (ex art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p.) la difesa penale viene garantita con il massimale aumentato ad € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo. La prestazione sarà operativa dal momento di ricevimento dell'avviso di garanzia. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'*Assicurato* venga contestata la guida in stato di ebbrezza. La prestazione viene garantita anche nel caso di uso di farmaci per la terapia del dolore, anche se definiti "sostanze psicotrope", che, ai sensi del D.L. 20/3/2014 n. 36 e convertito nella L. 16/5/2014 N. 79, rientrano nell'allegato 3 Bis del decreto stesso in quanto sostanze di comune impiego terapeutico che usufruiscono di modalità di prescrizione facilitate. In caso di sinistro verrà richiesto all'*Assicurato* di esibire la prescrizione del suo medico specialista, pena la decadenza della garanzia. Nel caso in cui il conducente guidi sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a favore dell'assicurato sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la *Società* rimborserà all'*Assicurato* le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione di reato per qualsiasi altra causa.

5. Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli *Assicurati* vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Gli *Assicurati* hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. A richiesta dell'assicurato e con la corresponsione di adeguata garanzia di solvibilità, viene corrisposto un anticipo per queste spese legali nel limite di € 6.000.

La *Compagnia* non rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato qualora:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva di condanna o comunque con sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,

- l'*Assicurato* non trasmetta alla *Società* copia della sentenza entro e non oltre **30 giorni** dalla data di pubblicazione



**Global
Assistance**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
6. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

7. Anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale fino ad **€ 6.000**. Tale anticipo verrà corrisposto previa acquisizione da parte della Società di adeguata garanzia.

8. Assistenza dell'interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.

9. Opposizione avverso sanzioni amministrative di ritiro, sospensione, revoca della patente irrogato in seguito ad incidente stradale. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.

10. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza Infortuni, sempreché il valore in lite sia superiore ad **€ 500** e redazione della chiamata in causa delle stesse in caso di incidente stradale. In quest'ultimo caso è previsto un sotto limite di massimale di **€ 1.000**.

11. Opposizione avverso sanzioni amministrative in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo (la presente garanzia opera solo se la polizza è stipulata su veicolo).

Difesa Legale delle Persone Assicurate qualora, debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità. In quest'ultimo caso è previsto un sotto limite di massimale di **€ 1.000**.

12. Ricorso per violazioni al Codice della Strada. Proporre ricorso od opposizione contro le contestazioni di natura amministrativa relative a violazioni del Codice della Strada, anche qualora comportino il ritiro o la sospensione della patente di guida. Nel caso venga contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, omissione di fermata e assistenza, le spese sostenute per la proposizione del ricorso o dell'opposizione vengono rimborsate soltanto ove l'azione abbia esito positivo definitivo perché la violazione non è stata commessa. La presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza. In quest'ultimo caso è previsto un sotto limite di massimale di **€ 5.000**.

13. Ricorso per errata variazione dei punti. Proporre ricorso amministrativo o giudiziale nei casi di irregolare variazioni di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.

Pacchetto G – ANIMALI DOMESTICI - Pacchetto opzionale

• **18.8 – Oggetto della copertura**

Le prestazioni del pacchetto vengono prestate all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di un *animale domestico*.

Le prestazioni garantite sono:

1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. La garanzia è applicabile anche per patteggiamento, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. È compresa la costituzione di parte civile nel processo penale.

2. Difesa penale per delitti dolosi. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà all'Assicurato le spese legali fino ad un massimo di **€ 6.000** in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza.

3. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

4. Vertenze contrattuali derivanti da inadempienze proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a **€ 500**.

5. Spese di resistenza extracontrattuali. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione opera a **secondo rischio**, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.


La prestazione non opera nel caso in cui:

- **l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite.

- **il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.**

- **la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa** perché non è stato pagato il premio o l'adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell'Assicurato.

La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile. L'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.



**Global
Assistance**

6. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa con un sotto limite di massimale di € 2.000. **La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità Civile contesti il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all'Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l'Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato.**

Pacchetto H – IMMOBILI LOCATI A TERZI - Pacchetto opzionale

• **18.9 – Oggetto della copertura**

Le prestazioni del pacchetto vengono prestate all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale. Sono ammessi al massimo **3 immobili** locati a terzi.

Le prestazioni garantite sono:

1. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi ivi compresi i danni arrecati dall'inquilino, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.

2. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.

3. Azioni di sfratto nei confronti dell'inquilino moroso con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati. La prestazione viene garantita con il limite di € 2.000 per sinistro e con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 500.

4. Vertenze per il recupero dei crediti derivanti da canoni di locazione arretrati non pagati. La Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento e si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.

I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. La prestazione viene garantita con il limite di **2 sinistri** insorti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile assicurato. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.

Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi:

- a) a operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione dell'immobile o sue parti con o senza ampliamento di volumi;
- b) all'intimazione di licenza per finita locazione;
- c) a casi di vertenze tra comproprietari;
- d) alla compravendita e permuta dell'unità assicurata.

Pacchetto I – ALTRO CONVIVENTE - Pacchetto opzionale

• **18.10 – Oggetto della copertura**

Il contenuto di questo pacchetto deve intendersi come estensione delle prestazioni dei precedenti pacchetti acquistati A - Vita Privata e/o F – Tutela Motor.

Per essere assicurato, l'"altro convivente" deve essere richiamato nel frontespizio di polizza indicandone l'anagrafica completa.


COSA NON È POSSIBILE ASSICURARE

Art. 19 – ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante per sinistri conseguenti a:

- a) fatti dolosi delle persone assicurate;
- b) tumulti popolari, scioperi, rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e dolosi in genere, salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura di taluno di questi eventi;
- c) fabbricazione, alla commercializzazione o al trasporto di esplosivi, armi o equipaggiamento militare, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) atti di guerra, occupazioni militari, invasioni e insurrezioni;
- e) esplosioni nucleari e/o contaminazioni radioattive;
- f) terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali salvo che per le garanzie che esplicitamente prevedono la copertura per taluno di questi eventi;
- g) fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) la violazione della normativa relativa allo smaltimento di rifiuti urbani o speciali;
- i) utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web e di piattaforme informatiche pubbliche o private.
- j) fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- k) contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;





Global Assistance

- l) compravendita di beni mobili registrati;
- m) acquisto, permuta di immobili, alla loro costruzione ex novo e a contratti di appalto e fornitura e posa in opera di materiali;

L'assicurazione non è inoltre operante per:

- n) la difesa penale per reati di diffamazione e/o diffamazione a mezzo stampa o tramite piattaforme di social network;
- o) la difesa penale per abuso o sfruttamento di minori in genere;

L'assicurazione inoltre esclude dalla copertura:

- p) la materia fiscale ed amministrativa in generale;
- q) i casi di adesione a class action;
- r) l'attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori;
- s) il diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni;
- t) i ricorsi rientranti nell'ambito della legge 104/92 e successive modifiche.
- u) le vertenze legate ad immobili (o parte di essi) non costituenti l'abitazione, anche saltuaria, dell'Assicurato;
- v) le vertenze derivanti dalla circolazione, salvo l'acquisto del pacchetto F – Tutela Motor;
- w) fatti verificatisi sotto l'effetto di alcool o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- x) l'esercizio della professione o attività medica, di attività o professione veterinaria o della professione di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- y) l'esercizio della professione di dirigenti di enti pubblici della I fascia (per es. segretario generale dei ministeri, ecc.), dirigenti che hanno incarichi di direzione degli uffici a livello dirigenziale generale e dirigenti/vertici politici dell'amministrazione di organi di governo;
- z) la libera professione, l'attività di giornalista anche come dipendente;
- aa) i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, o relativi a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci;
- bb) le vertenze con la Società relative all'applicazione/validità delle garanzie ricomprese in polizza.


Non sono oggetto di copertura le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con la Compagnia. In ogni caso non saranno oggetto di pagamento le spese per transazioni a titolo oneroso per la Compagnia se preventivamente non autorizzate dalla Compagnia stessa;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e/o dettagliate in parcella;
- c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- e) l'IVA, nei casi in cui la stessa sia detraibile da parte dell'Assicurato/Contraente;
- f) consulenza in genere e non finalizzata alla trattazione di un caso assicurativo;
- g) redazione di lettere di messa in mora o lettere di diffida e simili;
- h) multe, ammende e sanzioni in genere.

Art 19.1 Esclusioni specifiche

Ad integrazione delle esclusioni generali (Art.19 - Esclusioni), valgono le seguenti ulteriori esclusioni specifiche:

Pacchetto E LAVORO SUBORDINATO	Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi a: <ul style="list-style-type: none">• licenziamenti collettivi; Non sono oggetto di copertura le spese: <ul style="list-style-type: none">• per la conciliazione presso la camera del lavoro o altre strutture autorizzate;
Pacchetto F TUTELA MOTOR	Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri relativi a: <ul style="list-style-type: none">• violazione della normativa inerente all'omissione di fermata e assistenza indipendentemente dalla responsabilità nella causa del sinistro;• trasporto merci infiammabili o esplosivi• guida di veicoli, anche qualora viaggino su tracciato veicolato o su funi metalliche, di aeromobili, di imbarcazioni da diporto, di navi da diporto e di natanti da diporto. Le prestazioni non sono valide anche per sinistri occorsi in occasione dell'uso professionale dei mezzi assicurati;• guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;• casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;• partecipazione del Veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;• veicoli non omologati; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA.• le violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della




	<p>patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ decorrenza di termini di validità della patente; ○ mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italia; ○ mancata conversione della patente nazionale in patente Europea; ○ revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio; ○ perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente.
--	---

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO

Art. 20 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO / DECADENZA

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso alla *Società* ed inviare la denuncia in base alle modalità che seguono:

DENUNCIA DEL SINISTRO	<p>Per la richiesta di attivazione delle garanzie della presente polizza, l'Assicurato deve inviare alla <i>Società</i>, appena possibile e comunque entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c. secondo comma, denuncia scritta del caso assicurativo, anche tramite l'Intermediario che ha in gestione la polizza, mediante lettera raccomandata A/R (o altri mezzi che ne consentano di comprovare la data di invio) ad uno dei seguenti recapiti:</p> <p><u>Posta:</u> Global Assistance Spa, Area Tutela Legale – Piazza Diaz,6 20123 MILANO <u>E-Mail:</u> areatutelalegale@globalassistance.it</p> <p>Per la denuncia del sinistro l'Assicurato può utilizzare l'apposito Modulo allegato alle presenti "Condizioni di Assicurazione". Alla denuncia del <i>Sinistro</i> va allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una esaustiva descrizione dell'accaduto, - tutta la documentazione di cui si è in possesso (per es. copia della constatazione amichevole, atto di citazione, avviso di garanzia, fatture o preventivi ecc.). <p>L'Assicurato dovrà regolarizzare i documenti a proprie spese e secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della <i>Vertenza</i>.</p> <p>La <i>Società</i>, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e la documentazione richiesta a supporto, verificata l'operatività della garanzia di <i>Polizza</i>, provvede ad autorizzare la gestione del caso assicurativo mediante un avvocato del proprio Network. Nel caso in cui la fase stragiudiziale non raggiunga una bonaria definizione, se le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale dell'Assicurato. Dal momento in cui il legale dell'Assicurato comunica alla <i>Società</i> la chiusura del caso assicurativo, la <i>Società</i> provvederà al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato (se dovute) entro 15 giorni.</p>
DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO	<p>Per insorgenza del caso assicurativo si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali</u>: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione; 2. <u>per tutte le restanti ipotesi</u>: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o al mancato rispetto di un contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza si fa riferimento alla data della prima violazione.
DEFINIZIONE DI UN UNICO CASO ASSICURATIVO	<p>Si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;



**Global
Assistance**

	- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo fatto; in tale ipotesi, la garanzia viene fornita a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per caso assicurativo resta unico e viene ripartito fra loro, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
PRESCRIZIONE	Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. L'assicurato deve denunciare alla <i>Compagnia</i> appena ne ha conoscenza e rispettando il termine di prescrizione di legge. Dopo la denuncia l'assicurato deve informare la <i>Compagnia</i> sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dall'ultima comunicazione con la <i>Compagnia</i> , la prescrizione prevista dalla legge.

Art. 21 – PAGAMENTO DELLE SPESE

Il pagamento delle spese legali e peritali viene eseguito direttamente al professionista che ha erogato la prestazione professionale, salvo diverse pattuizioni tra le parti. La ritenuta di acconto viene versata all'Erario direttamente dalla *Compagnia* che provvederà in seguito all'invio al professionista della relativa certificazione.

In presenza di contemporanea copertura assicurativa del nucleo familiare con altre assicurazioni, la *Società* provvede al pagamento dell'*Indennizzo*, entro l'ammontare globale delle spese legali e peritali, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il presente *Contratto* e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DALLA SOCIETÀ

a. Spettano alla *Società*, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsate all'*Assicurato* dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

b. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'art. 18, la *Società* si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

ARTICOLI DI LEGGE RIPORTATI NEL CONTRATTO

Testo articoli del Codice Civile richiamati nel contratto.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo Anno.

Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma Assicurato.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Art. 1898 Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'Assicuratore può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del Premio


Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti

il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.



**Global
Assistance**

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'art. 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui si è verificato il Sinistro o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di contestazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

MODULO DI DENUNCIA SINISTRI
TUTELA FAMIGLIA

Denuncia da presentare alla Società per il tramite dell'Intermediario o direttamente ai seguenti indirizzi: **Global Assistance S.p.A.** – Area Tutela Legale - Piazza Diaz, 6 – 20123 – Milano, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: areatutelalegale@globalassistance.it

Avvertenze: Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. Global Assistance si riserva di richiedere ulteriore documentazione e/o informazioni per la corretta gestione del sinistro.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DENUNCIANTE IL SINISTRO:

Polizza Tutela Famiglia n. Agenzia

Contraente Altro componente nucleo familiare Conducente autorizzato (se diverso da Contraente):

Indirizzo:

Recapito telefono: Indirizzo email:

Targa: Proprietario:

DESCRIZIONE DEL SINISTRO:

Data:/...../..... Ora: Località:

Descrizione evento:

Dati dell'eventuale responsabile:

Altre informazioni:

AUTORITA' INTERESSATE E TESTIMONI:

Denuncia presentata presso:

Sede di: Data:/...../.....

Testimoni (indicare dati identificativi e recapito telefonico):

.....

ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

Compagnia di Assicurazione e Numero di polizza:

RICHIESTE DELL'ASSICURATO:

.....

Lascio a Global Assistance incaricare un legale del network per la fase stragiudiziale

Desidero incaricare un legale di mia fiducia per la fase stragiudiziale (possibile solo per Formula Libera scelta del legale)

Avv.

Via CAP CITTA'

Telefono MAIL

ALLEGATI:

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE ALL'INVIO DI DOCUMENTI E DI COMUNICAZIONI TRAMITE SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA (EMAIL):

Si autorizza la spettabile Global Assistance S.p.A. ad inviare e/o richiedere comunicazioni e/o documenti al seguente indirizzo di posta elettronica:@.....

Luogo Data/...../..... Firma

AUTORIZZAZIONE PRIVACY

L'Assicurato dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento europeo n. 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) e acconsente al trattamento dei dati personali, anche particolari ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR, nei limiti e con le modalità ivi previste

Luogo Data/...../..... Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati relativi a condanne penali e reati.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI

Il "dato personale" è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato)". Ai fini della presente Informativa il Titolare tratta i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico, codice fiscale o P. IVA dell'interessato e dei soggetti da lui indicati per la copertura assicurativa. Oltre alle categorie di dati indicati potranno anche essere trattati, previo consenso espresso dell'interessato, anche per conto degli altri soggetti inclusi nella copertura assicurativa, i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art.10 del GDPR.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte del Titolare delle seguenti finalità:

- Procedere all'elaborazione di preventivi Assicurativi, sulla base delle informazioni ricevute;
- Procedere alla valutazione dei requisiti per l'assicurabilità dei soggetti interessati alla stipula del contratto;
- Procedere alla conclusione, gestione ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Il trattamento avviene nell'ambito di attività assicurativa e riassicurativa, a cui il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei Vostri dati personali, inclusi i dati particolari ai sensi dell'art.10 del GDPR, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 comma 1 n. 2) del GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento in formato sia cartaceo che elettronico.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati può essere:

- a) Obbligatorio in base ad una legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio Antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile)
- b) Strettamente necessario alla redazione di preventivi assicurativi;
- c) Strettamente necessario alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di procedere alla conclusione, gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione e liquidazione dei sinistri relativi ai medesimi contratti.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi a condanne penali o reati comporterà l'impossibilità di includere la copertura della Tutela Legale all'interno del contratto.

5. CONSERVAZIONE

I dati personali conferiti per le finalità sopra esposte saranno conservati per il periodo di validità contrattuale assicurativa e successivamente per un periodo di 10 anni. Decorso tale termine i dati personali saranno cancellati.

6. ACCESSO AI DATI

I Vostri dati personali potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra:

- A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di soggetti designati;
- A intermediari assicurativi per finalità di conclusione gestione, ed esecuzione di contratti assicurativi e gestione dei sinistri relativi ai medesimi contratti;
- A soggetti esterni che forniscono servizi in outsourcing al Titolare;
- A riassicuratori con i quali il Titolare sottoscrive specifici trattati per la copertura dei rischi riferiti al contratto assicurativo.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI

Il Titolare potrà comunicare i Vostri dati, per le finalità di cui al punto 2 precedente e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, a terzi soggetti operanti nel settore assicurativo, società di servizi informatici o società a cui il Titolare ha affidato attività in outsourcing o altri soggetti nei confronti dei quali la comunicazione è obbligatoria.

8. DIFFUSIONE

I dati personali di cui alla presente informativa non sono soggetti a diffusione.

9. TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno del territorio italiano o comunque dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento all'esterno dell'Unione Europea.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di interessati, avete i diritti riconosciuti dall'art. 15 del GDPR, in particolare di:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che vi riguardano;
- Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, degli eventuali responsabili e dell'eventuale rappresentante designati ai sensi dell'art. 3 comma 1 del GDPR; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quanto avete interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli articoli 16 – 21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità de dati contrattuali e grezzi di navigazione, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

11. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando una e-mail a dp@globalassistance.it, una PEC o una raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare.

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è:

Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.

Piazza Armando Diaz n. 6 - 20123 – Milano

E-mail: global.assistance@globalassistance.it

PEC : globalassistancespa@legalmail.it